



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**138
11/07/2018**

OGGETTO: DIVIETO BALNEAZIONE FIUME TICINO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D. Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota di ATS Milano Città Metropolitana, pervenuta in data 12.06.2018 prot. n. 26664, da cui si evince che:

- al termine della stagione 2017 tutti i punti monitorati sono risultati di qualità scarsa;
- il programma di monitoraggio proseguirà da aprile a settembre, con prelievi mensili nelle seguenti stazioni:
 1. Castano Primo, località Casa delle Barche,
 2. Cuggiono, Località Baragge,
 3. Boffalora, località Piave,
 4. Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana,
 5. Besate, località Zerbo,
- è necessario alla luce di quanto sopra di:
 - rinnovare il provvedimento di divieto di balneazione anche per il 2018;
 - divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;
 - segnalare e circoscrivere le zone interdette alla balneazione;

Richiamata altresì la nota di ATS Milano Città Metropolitana pervenuta in data 12.06.2018 prot. n. 26699, in cui ritiene opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per i Navigli e per i canali (ad esempio Villoreti) in quanto, per la loro natura intrinseca, non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione ma manufatti idraulici destinati ad altri usi. La loro natura di manufatti ne rende estremamente pericolosa la balneazione.

Considerato che gli esiti dei monitoraggi eseguiti in questi anni hanno sempre evidenziato una qualità scarsa delle acque si ritiene di rinnovare il provvedimento di divieto di balneazione anche per il 2018 con le modalità indicate da ATS nelle note sopra citate;

Richiamata infine l'ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 13/2011 di divieto di balneazione nei canali del Consorzio Villoresi;

Rilevato che:

- con DGR 09.03.2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica;
- con deliberazione del comitato esecutivo del Consorzio Villoresi n. 73 del 09.03.2015, sono state approvate delle modifiche al catasto canali, confermando la competenza sul Naviglio Grande;
- il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 19.12.2016 n. X/6037 prevede all'art. 29 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate Consorzio;
- con D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 è stato approvato il seguente allegato opportunamente aggiornato «C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica» che ricomprende anche il Naviglio Grande;

Visti gli artt. 2.11.3 e 2.11.4 del R.L.I.;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010 art. 6 comma 4;

Visti gli artt. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEL TRATTO DEL FIUME TICINO CHE SCORRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGENTA

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in particolare in prossimità degli accessi alle sponde del fiume;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale **MAIL**
- a ATS Milano Città Metropolitana, Via Spagliardi 19 20015 Parabiago (MI) dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
- al Consorzio Villoresi, Via Ariosto, 30 - 20145 Milano, etvilloresi@pec.it
- al Parco del Ticino, Via Isonzo 1 20013 Magenta (MI) parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
- Al Ministero della Salute dgprev@postacert.sanita.it e l.gramaccioni@sanita.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Ilaria Dameno.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA